Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 32.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi

27 giugno 1946, n. 62 Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato sistemati con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

29 luglio 1946, n. 95 Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

23 agosto 1946, n. 186 Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

6 dicembre 1946, n. 552 Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale

14 gennaio 1947, n. 41 Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

29 marzo 1947, n. 164 Aumento delle tariffe di trasporto di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato.

18 maggio 1947, n. 522 Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di 25 miliardi di lire per il ripristino degli impianti e per la estensione della elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali alle linee stesse.

13 maggio 1947, n. 575 Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

20 luglio 1947, n. 673 Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

10 luglio 1947, n. 787 Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli impianti e sulle pertinenze delle ferrovie, oggetto di concessione governativa e per la durata della medesima.

20 luglio 1947, n. 839 Indennità di riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.

14 settembre 1947, n. 877 Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.

6 settembre 1947, n. 895 Concessione della gratuità ai trasporti di 175 tonnellate di commestibili donati all'Italia dal Presidente della Repubblica Argentina.

19 settembre 1947, n. 1036 Franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di Assistenza.

26 ottobre 1947, n. 1210 Ripristino e trasformazione della ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

26 ottobre 1947, n. 1323 Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.

9 novembre 1947, n. 1329 Modalità di pagamento delle opere ferroviarie in concessione a sollievo della disoccupazione nella Capitale.

9 novembre 1947, n. 1363 Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

12 dicembre 1947, n. 1406 Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per il ripristino di impianti fissi e materiali mobili delle ferrovie danneggiate dalla guerra.

19 dicembre 1947, n. 1437 Aggiornamento delle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

15 novembre 1947, n. 1539 Disposizioni per la regolarizzazione della circolazione degli autoveicoli importati o reimportati privi dei prescritti documenti.

31 dicembre 1947, n. 1583 Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere buoni ferroviari al portatore.

26 novembre 1947, n. 1597 Autorizzazione della maggiore spesa per l'esecuzione di opere pubbliche ferroviarie in concessione a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione operaia della Capitale.

31 dicembre 1947, n. 1642 Completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta, concessa all'industria privata.

11 febbraio 1948, n. 57 Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli.

22 gennaio 1948, n. 66 Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

22 gennaio 1948, n. 118 Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

13 aprile 1948, n. 321 Regolarizzazione giuridica della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei trasporti.

27 marzo 1948, n. 335 Estensione degli abbonamenti settimanali e festivi ai lavoratori disoccupati che frequentano corsi di qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale.

1° aprile 1948, n. 398 Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine.

12 aprile 1948, n. 412 Concessione della filovia Chieti città-Chieti scalo.

14 aprile 1948, n. 413 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a scontare le annualità di sovvenzione governativa assegnate per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

16 aprile 1948, n. 423 Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di Assistenza.

12 aprile 1948, n. 446 Concessione di conservare *ad personam* la tessera A.S.F (ora I.G.M.T.), di cui all'art. 16 del regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

6 aprile 1948, n. 475 Modificazioni alle tabelle organiche del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.

12 aprile 1948, n. 487 Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.

13 aprile 1948, n. 488 Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

20 marzo 1948, n. 513 Sostituzione del secondo comma dell'art. 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

12 aprile 1948, n. 515 Norme per la dichiarazione di pubblica utilità dei raccordi ferroviari.

12 aprile 1948, n. 516 Facoltà al Ministro per i trasporti, di apportare modificazioni alle norme tecniche costruttive degli autoveicoli, previste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

16 aprile 1948, n. 539 Devoluzione al Ministero dei trasporti di alcune attribuzioni e facoltà riconosciute finora al Comitato interministeriale e ai Comitati provinciali dei prezzi, in materia di tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

7 maggio 1948, n. 657 Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.

7 maggio 1948, n. 827 Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.

7 maggio 1948, n. 1042 Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tramvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 33.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Al primo comma, dopo le parole: « E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto », sono soppresse le parole: « alla tutela ed ».

Art. 7. — Al primo comma, le parole: « Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito: », sono sostituite dalle seguenti: « Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente; ».

Art. 8. — E' aggiunto il seguente comma 1°)-*bis*: « Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

All'ultimo comma sono soppresse le parole: « il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA — ZOLI — CAPPA — CAMPILLI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 34.

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale alla industria privata mediante pubblica gara ovvero a licitazione privata.

Art. 2.

I servizi marittimi sovvenzionati di cui al precedente articolo comprendono i seguenti settori:

A) Arcipelago toscano;
B) Isole partenopee e pontine;
C) Isole Eolie;
D) Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

All'aggiudicazione di ciascuno dei predetti quattro gruppi di servizi si procederà con gare separate.

Art. 3.

Le linee dei settori di cui all'art. 2 e la periodicità delle linee stesse dovranno essere le seguenti:

A) Per l'Arcipelago toscano.

Linea 1. — Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana-Portoferraio-Portovecchio-Rio Marina-Porto Azzurro-Marina di Campo-Pianosa e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Linea 2. — Portoferraio-Cavo Portovecchio di Piombino e ritorno.

Periodicità: due volte al giorno — dal 1° febbraio al 31 maggio verrà effettuata una terza corsa domenicale; dal 1° giugno al 31 ottobre la linea verrà effettuata con periodicità trigiornaliera.

Linea 3. — Porto Azzurro-Rio Marina-Portovecchio di Piombino e ritorno.

Periodicità giornaliera.

Linea 4. — Isola del Giglio-Porto Santo Stefano e ritorno.

Periodicità giornaliera (compresa la domenica). Dal 1° giugno al 30 settembre, la domenica, bigiornaliera.

B) Per le Isole partenopee e pontine.

Linea 1. — Capri-Massalubrense-Sorrento-Napoli e ritorno.

Periodicità: giornaliera. Dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Meta.

Linea 2. — Napoli-Sorrento-Capri e ritorno.

Periodicità: giornaliera.

Linea 3. — Capri-Napoli e ritorno.

Periodicità: giornaliera.

Linea 4. — Napoli-Capri-Positano-Amalfi e ritorno.

Periodicità: giornaliera dal 1° giugno al 30 ottobre.

Linea 5. — Ischia Porto-Procida-Napoli e ritorno.

Periodicità: giornaliera dal 1° ottobre al 15 giugno.

Nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno e nelle domeniche dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte.

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre la linea si sdoppia in:

Linea 5-a. — Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte-Napoli e ritorno.

Periodicità: giornaliera escluse le domeniche.

Nei mesi di luglio e agosto farà scalo trisettimanale anche a Sant'Angelo.

Linea 5-b. — Casamicciola-Ischia Porto Procida-Napoli e ritorno.

Periodicità: giornaliera escluse le domeniche.

Linea 6. — Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno.

Periodicità: giornaliera. Limitata al tratto Napoli-Procida-Ischia Porto e ritorno dal 1° novembre al 28 febbraio.

Linea 7. — Ischia Porto-Procida-Torregaveta o Pozzuoli.

Periodicità: quattro volte al giorno.

Linea 8. — Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola (facoltativo)-Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Linea 9. — Ponza-Formia.

Periodicità: bisettimanale.

Linea 10. — Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Linea 11. — Anzio-Ponza (per il solo periodo 1° luglio-30 settembre).

Periodicità: trisettimanale.

Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, le linee 2 e 6 saranno rispettivamente prolungate fino ad Ischia e fino a Capri, in modo di assicurare il collegamento giornaliero fra le due isole.

C) Per le Isole Eolie.

Linea 1. — Messina-Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Lingua-Rinella-Malfa-Panarea-Ginostra-Stromboli-Napoli e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Linea 2. — Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Malfa o Rinella e ritorno.

Periodicità: sei volte la settimana.

Linea 3. — Lipari-Canneto-Panarea-Ginostra-Stromboli e ritorno.

Periodicità: bisettimanale.

Linea 4.

Itinerario *A*:

Messina-Canneto-Lipari-Santa Marina Salina-Malfa o Lingua-Pollara o Rinella-Filicudi Porto-Filicudi-Pecorini Alicudi e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Itinerario *B*:

Messina-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Lingua o Malfa-Rinella o Pollara-Filicudi Porto-Filicudi-Pecorini Alicudi e ritorno.

Periodicità: settimanale.

Linea 5.

Itinerario *A*:

Messina-Stromboli-Lipari e ritorno.

Itinerario *B*:

Messina-Lipari-Stromboli e ritorno.

Periodicità: stagionale dal 1° luglio al 30 settembre la sola domenica a viaggi alternati; uno sull'itinerario *A* e uno su quello *B*.

Linea 6. — Lipari-Vulcano Porto L.-Vulcano Celso e ritorno.

Periodicità: bisettimanale.

D) Per le Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

Linea 1. — Palermo-Ustica e ritorno.

Periodicità: quattro volte la settimana.

Linea 2. — Trapani-Levanzo-Favignana-Marettino e ritorno.
Periodicità: tre volte la settimana.

Linea 3. — Trapani-Favignana e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.

Linea 4. — Trapani-Pantelleria e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.

Linea 5. — Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi con gli esercenti i servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge avranno la durata di anni venti e saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni.

Esse non saranno obbligatorie per l'Amministrazione se non dopo che siano state approvate nei modi di legge.

Le convenzioni stesse dovranno essere comunicate al Parlamento.

Dette convenzioni potranno essere soggette a revisione triennale in relazione alle variazioni degli introiti del traffico, dei prezzi del combustibile e delle variazioni delle spese del personale, semprechè le variazioni in aumento o in diminuzione superino il decimo del prezzo complessivo convenuto.

La revisione può essere altresì richiesta in qualunque momento dal Ministro per la marina mercantile, quando questo ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Art. 5.

L'onere per lo Stato derivante dalle sovvenzioni relative alle singole convenzioni, insieme alla descrizione sommaria delle clausole principali è obbligatoriamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la validità delle convenzioni decorre dalla data di tale pubblicazione.

Art. 6.

Le convenzioni stipulate con gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge e i relativi capitolati sono soggetti al pagamento della imposta fissa di registro.

Art. 7

E' fatto obbligo agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, di cui alla presente legge, di rilevare, in tutto o in parte, il naviglio necessario per l'esecuzione dei servizi, appartenente ai precedenti concessionari.

Il Ministro per la marina mercantile indicherà il naviglio che dovrà essere rilevato dai nuovi concessionari. Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate ed il quinto, in mancanza d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Gli assuntori dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore alle dipendenze degli attuali concessionari ed iscritto nei ruoli organici.

Il personale suddetto conserverà il grado e l'anzianità conseguiti durante il servizio prestato coi precedenti concessionari.

Art. 8.

La spesa per l'applicazione della presente legge farà carico agli stanziamenti del capitolo 58 (sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Cappa — Vanoni — Spataro — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1952.

Concessione di piscicoltura in un tratto del fiume Lambro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1936, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre dello stesso anno, n. 350, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta dalla Società pescatori « Brianzola » di Ponte Albiate (Milano) tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del fiume Lambro tra Mulino Peregallo « Briosco » e Ponte Albiate (Cascata Caprotti) scorrenti nel territorio dei comuni di Briosco e Albiate;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Intendenza di finanza di Milano;

Presa visione della ricevuta n. 1386, pos. 289440, del deposito di L. 50.000 effettuato dalla Società pescatori « Brianzola » il 3 febbraio 1951, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Milano, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la prefettura di Milano il 19 febbraio 1951, e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura alla Società pescatori « Brianzola » di Ponte Albiate le acque del fiume Lambro tra Mulino Peregallo « Brio-

sco » e Ponte Albiate « Cascata Caprotti » scorrenti nel territorio dei comuni di Briosco e Albiate.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 25.000 (venticinquemila) nonchè alla osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Milano è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 16 luglio 1952

p. *Il Ministro* : RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 167

(409)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del V centenario della nascita di Girolamo Savonarola.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 5 maggio 1952, n. 641, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del V centenario della nascita di Girolamo Savonarola;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del V centenario della nascita di Girolamo Savonarola, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 22 x 28.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è composta dall'effigie del Savonarola, vista di profilo e posta su un rettangolo a fondo pieno; ai lati della effigie vi sono le seguenti leggende, in carattere pieno su fondo a mezza tinta, a sinistra « Girolamo Savonarola », a destra, « V Centenario della Nascista »; in basso, la leggenda e valore, in carattere a mezza tinta su fondo pieno, « Poste 25 Lire »: l'effigie e le leggende descritte poggiano su un rettangolino a fondo pieno il quale porta la leggenda, in carattere a mezza tinta, « Repubblica Italiana ».

Il francobollo è stampato in colore viola malva.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Registro n. 1 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 218. — FAGIANI

(309)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Fiera di Trieste.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 maggio 1952, n. 881, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della Fiera di Trieste, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 23 x 28.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta raffigura, su fondo scuro, la chiesa di San Giusto vista di prospetto e posta sulla riva del mare Adriatico, con a sinistra una imbarcazione; una grande bandiera italiana spicca in primo piano e sovrasta la Chiesa di San Giusto; in alto, a sinistra, vi è, in carattere chiaro, su fondo scuro, la leggenda e il valore « Poste 25 Lire »; in basso, a destra, la leggenda in chiaro su fondo pieno « Fiera di Trieste 1952 ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: verde e rosso.

La sovrapposizione dei due colori ha prodotto lo sfondo bruno scuro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 aprile 1953, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Registro n. 1 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 215. – FAGIANI

(308)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1952.

Abitati da consolidare o trasferire nelle provincie di Reggio Calabria e di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento e al trasferimento parziale in altra sede degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi causati dalle alluvioni dell'autunno 1951 in Calabria e Sicilia;

Sentiti i pareri dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro e Palermo;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare o da trasferire a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9:

Bivongi (Reggio Calabria) da consolidare, escluse le zone da trasferire appresso indicate;

Bivongi (Reggio Calabria), da trasferire limitatamente al rione Migliolo e alle due zone delimitate, l'una dal torrente Melodari, da via Macello, via principe Umberto e dal torrente Stilaro, e l'altra da via Cesare Battisti e via Borgo I, parte ovest;

Gela (Caltanissetta), da trasferire limitatamente alla zona indicata in rosso nell'annessa planimetria 4 ottobre 1952, n. 18409.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1952

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 24

(572)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1953.

Inclusione del tordo, del merlo e del passero fra gli animali nocivi nel comune di Bagno a Ripoli - popolo di San Martino ai Cipressi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Firenze, in data 19 gennaio 1953, n. 0774/46, intesa ad ottenere l'inclusione del tordo, del merlo e del passero tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopracitato testo unico, limitatamente alla zona compresa nel perimetro dell'allevamento dei fagiani nel comune di Bagno a Ripoli popolo di San Martino ai Cipressi;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia espresso in data 13 dicembre 1952;

Decreta:

Limitatamente alla zona compresa nel perimetro dell'allevamento dei fagiani posto nel comune di Bagno a Ripoli popolo di San Martino ai Cipressi e per la sola durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il tordo, il merlo ed il passero vengono annoverati tra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del testo unico citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Ministro: FANFANI

(627)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1953.

Divieto dell'uso in pubblico di divise o uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1953 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

(650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jan Mcmaster, Console di Gran Bretagna a Firenze con giurisdizione sulle regioni della Toscana, Umbria e Marche e sull'isola d'Elba.

(599)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area di terreno sita nei pressi di via Roma del comune di Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 gennaio 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6520,80 riportata in catasto al foglio n. 18, particella n. 3426 sub H del comune di Cagliari.

(570)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area di terreno sita a nord del porto-canale di Pescara.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 gennaio 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 19.120 riportata in catasto alla partita 7513, foglio n. 27 particelle numeri 10, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 518, del comune di Pescara.

(571)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1959

Si notifica che il giorno 27 febbraio 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentadue serie (dalla 1/1959 alla 32/1959) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1959, emesse in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 26 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 4 febbraio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(634)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 12 dicembre 1952 Deputazioni di borsa per l'anno 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 dicembre 1952, n. 295, a pag. 4656, seconda colonna, 27ª riga, in luogo di « Gerbino avv. Paolo », leggasi « Gerbino avv. Angelo ».

(635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	641 —
» Firenze	624,90	641 —
Genova	624,88	643 —
» Milano	624,88	638 —
» Napoli	624,90	642 —
Palermo	—	—
» Roma	624,86	639 —
Torino	624,88	640 —
Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 5 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,925
Id. 3,50 % 1902	61,25
Id. 3 % lordo	79,20
Id. 5 % 1935	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	79,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	638,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca		90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)		120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Italia » con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1953, la Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Torino, costituita con atto in data 10 dicembre 1947 per notaio Bocca dott. Carlo di Torino è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(397)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Angelo Petrucci fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il direttore generale FORMENTINI

(376)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 64 del 31 ottobre 1952.

DECRETO 23 ottobre 1952 (663)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica «Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per la agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del Comprensorio « Cuti Ciolino Monaco San Nicola », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Luigi Vassallo;

Che in base allo studio economico-agrario della zona non consorziata del Comprensorio « Cuti Ciolino Monaco San Nicola », della estensione di Ha 74.085, ricadente nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Enna, il dott. Luigi Vassallo ha ritenuto di dover dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona delle terre appartenenti a piccola proprietà trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha;

Seconda sottozona delle terre a seminativi situate al di sotto di 700 metri suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo-zootecnico, con o senza arborature;

Terza sottozona delle terre a seminativi situati al di sopra di 700 metri suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo- zootecnico;

Quarta sottozona dei pascoli suscettibili di coltura agraria e boschi;

Quinta sottozona delle colture legnose specializzate;

Sesta sottozona delle terre irrigue o irrigabili;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura e ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono;

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria per terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, e di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni e alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato.

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » numero 44 del 18 settembre 1951 e presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

Che avverso tali direttive furono avanzati complessivamente n. 11 ricorsi, di cui n. 9 presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo da parte dei signori:

1) Fatta Corrado fu Giovanni;

2) Sabatini Carolina fu Rosario;

3) Sabatini Carolina fu Rosario;

4) Sabatini Carolina fu Rosario;

5) Sabatini dott. Gaetano fu Enrico;

6) Sabatini dott. Gaetano fu Enrico nell'interesse della sorella Margherita;

7) Sabatini dott. Gaetano fu Enrico nell'interesse del fratello Alfredo;

8) Tedesco Santina fu Giuseppe;

9) Tedesco Santina fu Giuseppe;

e n. 2 ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna da parte dei signori:

1) Restivo Giuseppe fu Enrico;

2) Messineo Giuseppe di Giuseppe;

Che non furono presentati ricorsi per terreni ricadenti nella provincia di Caltanissetta;

Che i motivi dei nove ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo riguardano:

1) la mancanza di libertà contrattuale e di tranquillità del possesso e della conduzione:

2) l'irrealizzabilità delle direttive e la rigidità dei criteri di attuazione di esse;

3) l'eccessivo carico di bestiame e l'onerosità degli obblighi;

4) la mancanza di intervento dello Stato per le opere stradali ed idriche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo esaminati i nove citati ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento sia perchè l'attuale legislazione garantisce la libertà contrattuale e la tranquillità del possesso e della conduzione, sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi, nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi.

Che i ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale della agricoltura di Enna, quello del sig. Restivo Giuseppe fu Enrico riguarda gli stessi motivi lamentati dai proprietari di terreni ricadenti nella provincia di Palermo, mentre il secondo ricorso è stato presentato fuori termine;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Enna, mentre non ha ritenuto di esaminare il secondo ricorso pervenuto fuori termine, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei seguenti motivi del primo ricorso:

1) il termine di esecuzione, per il quale suggerisce il prolungamento;

2) la tranquillità del possesso e della conduzione;

3) le opere statali, per le quali consiglia il coordinamento con quelle del privato;

4) l'obbligo della presentazione dei piani particolari, in quanto ritiene dovere escludere i proprietari di fondi inferiori a 50 Ha;

5) il piano di finanziamento per l'attuazione delle direttive;

6) l'abolizione dei riposi pascolativi, da fare gradatamente;

e parere sfavorevole all'accoglimento di tutti gli altri motivi;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 34 emesso ad unanimità nell'adunanza del 12 agosto 1952, ha espresso il parere che tutti gli undici ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto o in diritto o perchè i motivi in esso contenuti non rientrano nel merito delle direttive, o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del Comprensorio « Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola ».

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere di trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti gli undici ricorsi meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Cuti Ciolino Monaco San Nicola », o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè fuori termini.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta, riferita ad un territorio di Ha. 74.085, ricadente nelle provincie di Palermo, Caltanissetta ed Enna, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che, limite della zona 25ª (litoranea settentrionale est) percorrendo la strada statale n. 120 (dell' Etna e delle Madonie) a partire da metri 500 dopo il km. 43, lascia a destra il centro abitato di Castellana Sicula, alla sinistra quello di Petralia Sottana, e per ponte Ogliaro, a quota 987 e, per il centro abitato di Gangi, che lascia alla sinistra, giunge al km. 86 in contrada Riilla, dove abbandona la strada statale ed il limite della zona 25ª.

Ad *Est*: da una linea che, limite del comprensorio dell'Alto Simeto parte dal km. 86 sulla strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Madonie) volge a sud lungo la trazzera che divide le contrade Riilla, San Giaime, e, per il monte Soprano, monte Minardo, raggiunge le pendici ad est del monte Quattro Finaite. Qui abbandona la trazzera e, seguendo lo spartiacque, per le quote 1253, 1171, il quadrivio trazzerale quota 1130 prosegue per la portella Argento, il pizzo del Gallo e, per gli strapiombi di quota 1061, raggiunge la portella Ficilino (quota 937), dove abbandona il limite del comprensorio dell'Alto Simeto, per seguire, insieme col confine tra le provincie di Enna e di Palermo; il limite del comprensorio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino. Volge quindi a sud-ovest, e, per quota 873, prosegue attraverso la trazzera per Villadoro, ed abbandonando il confine provinciale a circa metri 225 dopo l'attraversamento, raggiunge il borgo Milletarì e prosegue lungo la trazzera che, dal borgo, per l'incrocio trazzerale a quota 738, scende al torrente Salato. Attraversato quest'ultimo, la linea abbandona la trazzera con linea quasi retta, passando per quota 787, arriva a casa Giumenteria, dove volge a sud, per raggiungere dopo circa 750 metri, la quota 856, sul confine tra i comuni di Nicosia e Calascibetta che segue attraversando il vallone di Pietralunga, ed il vallone Altesina, fino alle pendici di cozzo Gaito dove incontra la trazzera che divide la contrada Affugallina dall'ex feudo Gaito.

Segue verso sud, la trazzera fino al cozzo Fiumara in contrada Bufala, e poi con linea retta verso ovest, raggiunge il cozzo Materasso a quota 675. Di qui, per la trazzera che divide le contrade Carminello e Tesauro scende a quota 649 e poi, passando a circa 60 metri ad est di Case Malpasso, prosegue per quota 723 e quota 708 in contrada Fontanelle e, abbandonata la trazzera, raggiunge il cimitero di Calascibetta, e di qui, con linea spezzata per la quota 750, la rocca di Calascibetta a quota 880. Attraversato il centro abitato segue verso sud il tracciato della strada che porta al bivio per Enna, abbandonandola a circa 300 metri prima del bivio per raggiungere il trivio della Misericordia dove ha inizio la strada statale n. 117-*bis* (Centrale sicula). Segue la statale dal chilometro zero fino al chilometro 3.800 al quadrivio di Sant'Anna dove incontra la strada provinciale per Varco Ramata che segue fino a Varco Ramata dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino ed incontra la strada statale n. 117-*bis* (Centrale sicula).

A *Sud*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica del Salso Inferiore, segue verso ovest la strada statale, da Varco Ramata fino, al chilometro 23 al ponte del Barone, sul torrente Cateratta, dove incontra il limite della zona di acceleramento di Borgo Cascino. Sale ora verso nord lungo il torrente fino alla quota 495, dove esso diventa vallone Serieri, e poi, volge ad ovest con linea spezzata. Segue poi verso sud-est per 200 metri una trazzera, risale verso nord fino alla quota 714 del monte Salsello, e poi a nord-ovest fino ad un'altra trazzera che segue verso sud fino al trivio trazzerale di quota 667. Volge qui ad ovest e poi a nord-ovest lungo una trazzera ed un sentiero fino a quota 707, e poi prosegue a raggiungere la strada statale n. 117-*bis* (Centrale sicula) a circa chilometri 12,900. Percorre la statale per circa 300 metri verso sud-ovest, e poi, con linea fortemente sinuosa, per la quota 597, passando a circa 300 metri a nord-ovest dalla masseria Alvanello, raggiunge, presso il quadrivio trazzerale a quota 603, le origini di un valloncello che divide il monte Pasquasia dal Marcato di Vecchia. Scende lungo questo valloncello fino al torrente Morello, e poi segue quest'ultimo fino al ponte della strada statale n 122 (Agrigentina) a quota 305, presso il chilometro 16, dove abbandona il limite della zona di acceleramento del borgo Cascino per seguire di nuovo quello del comprensorio di bonifica del Salso Inferiore.

Segue la strada statale fino nei pressi di Caltanissetta e la abbandona alla curva tra le quote 569 e 580 per salire a nord di S. Flavia, alla quota 694 fino a raggiungere, il bivio, la stradella che delimita a sud, la contrada San Giuliano. Percorre questa stradella fino il bivio a quota 628, dove incontra la strada statale n. 122-*bis* (Agrigentina) ed abbandona il limite del comprensorio di bonifica del Salso Inferiore per seguire quello del Salito.

Ad *Ovest*: da una linea che, limite del comprensorio del Salito parte, a nord dell'abitato di Caltanissetta, dal bivio a quota 628 sulla strada statale n. 122-*bis* (Agrigentina) e volge a nord lungo la statale stessa fino al bivio a quota 670 in località Milicia Nuova, dove incontra la strada statale n. 121 (Catanese) che segue fino alle case di Santa Caterina Villarmosa. Devia per lasciare il centro alla destra, e poi riprende la statale all'uscita dell'abitato, seguendola per portella di Recattivo fino al bivio Caffarelli (quota 799) dove abbandona la strada statale ed il limite del comprensorio di bonifica del Salito, per seguire la strada provinciale per Resuttano, limite del comprensorio di bonifica di Serrafichera-Stazione Vallelunga. Segue ora la strada provinciale e, a circa 100 metri dopo il chilometro 6 devia ad est lungo il limite del comprensorio consortile di Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola seguendo il quale, con una linea verso sud-est, per cozzo Terravecchia (quota 961), Acqua della Pernice (quota 825) e quota 812, raggiunge a quota 760 la trazzera Portella di Recattivo-Cuti. Segue di qui il sentiero che porta alla quota 663 sul confine tra le provincie di Caltanissetta e di Palermo dove incontra il confine tra i comuni di Resuttano

(frazione) e Santa Caterina Villarmosa, lungo il quale raggiunge la quota 723. Abbandona, poi il confine comunale e segue verso est il sentiero per case Raffa, e proseguendo lungo il costone per quota 751 e quota 574, scende al torrente della Cava, lungo il quale raggiunge, a quota 382, il torrente Vaccarizzo. Scende lungo questo per circa 450 metri e poi devia a sud in contrada Castello risalendo il costone del monte Castelluccio fino al primo cocuzzolo di questo. Devia ad est in contrada Mucciarello e, per quota 515 raggiunge un valloncello affluente del fiume Salso che percorre per circa m. 500 deviando a sud-est per raggiungere la cima di cozzo Sommacco, a quota 516, dalla quale, volgendo a nord-est, scende dal fiume Salso. Risale ora il corso del Salso, che, per un tratto, è limite tra le provincie di Caltanissetta e Palermo, fino in località casa Monaco, ove raggiunge ancora il confine tra le dette provincie, e tra i comuni di Resuttano e Petralia Sottana. Segue verso est questo confine e, per le balze di Barbara raggiunge di nuovo la strada provinciale di Resuttano a circa m. 250 dopo il km. 6. Abbandona a questo punto il limite del Consorzio di bonifica di Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, per seguire quello del comprensorio di Serra Fichera-Vallelunga. Percorre la strada per Resuttano, che abbandonà a circa km 3500 per seguire la trazzera, che divide la contrada Ciampanella dalla strada Pugno di Mendola, fino al quadrivio trazzerale di Portella del Pero (quota 877) dove incontra il confine tra i comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Segue questo confine per circa un chilometro e 300 metri verso ovest, ed, arrivato agli strapiombi tra monte Guercia e monte Catuso devia a nord, passando a circa 200 metri ad est della masseria Catuso Vecchio, fino a raggiungere alle origine del fosso San Giacinto, il quadrivio trazzerale a quota 767. Segue ora la trazzera per masseria Puccia ed oltre fino al bivio, dove volge a nord-est, seguendo l'altra trazzera che attraversato a quota 650 il vallone Passo di Mattina, e, per la contrada Xireni ed il cozzo Fra Giacomo, raggiunge la strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Madonie) al chilometro 43,500 dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica di Serrafichera e Stazione Vallelunga.

Nella zona prevalgono i terreni argillosi più o meno compatti e impermeabili.

Il disordine idraulico, che vi si nota assume forme gravi per la mancanza di opere di sistemazione.

Numerose ma variamente distribuite, son le sorgenti, quasi tutte di portata modesta.

Il bestiame è costituito prevalentemente da equini; nelle parti più elevate del comprensorio è praticato l'allevamento ovino transumante.

I fondi di piccola e media estensione sono normalmente sforniti di fabbricati rurali.

I fondi di vasta estensione hanno un centro aziendale con abitazioni, magazzini e stalle, però tali costruzioni sono spesso in cattive condizioni di manutenzione e anche di solidità.

Insufficiente è la viabilità secondaria, specie nelle zone lontane dai centri.

Gli obblighi previsti dalle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona delle terre appartenenti a piccola proprietà trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 ettari.

Trattasi di terreni che hanno già raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 ettari non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona delle terre a seminativi, situati al di sotto di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo-zootecnico, con o senza arboratura.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 50.

2) *Ordinamento colturale*: abolizione del riposo pascolativo e dei ringrani.

Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e normalmente per terreni di ottima fertilità limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo.

E' ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, destinare almeno il 10% della superficie produttiva a colture arboree o arbustive adatte alla zona.

Agli effetti del computo della percentuale, le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a colture specializzate in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona.

Sempre agli effetti del calcolo, andranno scomputate le esistenti colture arboree del fondo.

4) *Carico del bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro di cui il 20 % di bovini semistabulati. Per i fondi sopra i 100 Ha la percentuale di bovini semistabulati è del 40%.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: per i fondi con pendenza non superiore al 30%, al fine di impedire erosioni e smottamenti, costruzione di fossi di guardia e sistemazione di carattere estensivo quali il girapoggio, il cavalcapoggio, con piantagioni a filari. Ove la pendenza superi il 30%, si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con brigliette a difesa dei collettori.

6) *Fabbricati rurali*: costruzione di una casa di abitazione per ogni 50 ettari di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da almeno 3 vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Per i fondi di superficie superiore ad Ha 100, vanno costruiti dormitori in muratura, per compartecipanti ed avventizi, nella misura di mq. 100 di superficie coperta per ogni 100 ettari.

La costruzione di abitazioni in numero superiore a quanto fissato nel primo comma, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Per i fondi provvisti di dormitori, obbligo di costruire adatti ricoveri per il bestiame dei lavoratori.

7) *Altri fabbricati rurali*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 100, costruzione di stalle in quantità proporzionata al carico di bestiame prescritto, con annesse concimaie in muratura in ragione di mq. 2 per capo grosso semistabulato.

8) *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo, o eventualmente di fondi vicini, semprechè legalmente utilizzabili, o in assenza di queste possibilità, con costruzione di pozzi, cisterne o serbatoi rispondenti a requisiti igienici.

9) *Viabilità*: per i fondi tra 50 e 100 ettari, allacciamento con strade aziendali di km. 1 ed interaziendali di km. 2 quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore ad Ha 100, l'allacciamento va fatto con strade aziendali di km. 2 ed interaziendali di km. 4.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Terza sottozona delle terre a seminativi, situati al di sopra di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo-zootecnico.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 60.

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 100, abolizione del riposo pascolativo e dei ringrani.

Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e normalmente per i terreni di ottima fertilità limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo.

E' ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, destinare almeno il 10% della superficie produttiva a colture arboree e arbustive adate alla zona

Gli effetti del computo della percentuale, le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona.

Sempre agli effetti del calcolo andranno scomputate le esistenti colture arboree del fondo.

4) *Carico di bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro costituito dal 20% di bovini semistabulati.

Per i fondi di superficie superiore ad ettari 100 la percentuale di bovini semistabulati è del 40%.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: per i fondi con pendenza non superiori al 30 % per impedire erosioni e smottamenti, costruzione di fossi di guardia e sistemazioni di carattere estensivo quali il girapoggio, il cavalcapoggio, con piantagioni a filari.

Ove la pendenza superi il 30% si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con brigliette a difesa dei collettori.

6) *Fabbricati rurali*: costruzione di una casa di abitazione per ogni 70 ettari di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Per i fondi di ampiezza ad Ha 100, vanno costruiti dormitori in muratura, per compartecipanti ed avventizi, nella misura di mq. 100 di superficie coperta per ogni 100 Ha.

La costruzione di abitazioni in numero superiore a quanto fissato nel primo comma, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Per i fondi provvisti di dormitori, obbligo di costruire adatti ricoveri per il bestiame dei lavoratori.

7) *Altri fabbricati rurali*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 100, costruzione di stalle, in quantità proporzionata al carico di bestiame prescritto, con annesse concimaie in muratura in ragione in mq. 2 per capo grosso semistabulato.

8) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 70, vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, semprechè legalmente utilizzabili, e in assenza di queste possibilità con costruzione di pozzi, cisterne o serbatoi rispondenti a requisiti igienici.

9) *Viabilità*: per i fondi con superficie compresa tra 60 e 120 Ha, allacciare il centro aziendale alla via pubblica quando la distanza non superi km. 1 per le strade aziendali e km. 2 per le strade interaziendali, e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di ampiezza superiore ad Ha 120, le distanze sopra indicate si elevano rispettivamente chilometri 2 e a chilometri 4.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha 100.*

2) *Miglioramento pascoli* per i fondi costituiti da più di 100 Ha di pascolo:

a) per tutti i pascoli eliminazione di ristagni di acqua;

b) per i pascoli su terreni cosparsi di pietre spietramento superficiale;

c) per tutti i pascoli, decespugliamento, semprechè non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo.

3) *Rimboschimento*: per i fondi costituiti da più di 100 Ha di solo pascolo, impianto del 10% della superficie di arboreto o bosco di alto fusto. L'impianto può essere fatto anche a filari, riportando in tal caso la superficie occupata, in base all'area d'insidenza ad arboreto o bosco di alto fusto e procedendo opportunamente alle piantagioni.

4) *Costruzioni rurali* per i fondi costituiti da più di 100 Ha a pascolo o bosco di alto fusto con ammessa utilizzazione pascolativa, costruzione in muratura di ricoveri per pastori, locali per caseificio e tettoie per le pecore.

I locali per i pastori dovranno rispondere alle necessarie esigenze igieniche.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere mediante utilizzazione di sorgenti o con costruzione di cisterne o pozzi

6) *Rispetto dei vincoli forestali.*

Quinta sottozona delle colture legnose specializzate.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi aventi superficie da 20 Ha in su a vigneto, o più di 50 Ha ad oliveto o mandorleto.*

2) *Fabbricati rurali*: costruzione di una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 5 ettari a vigneto e per ogni 15 Ha ad oliveto o mandorleto.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

3) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche quando la distanza non superi km 2 per le strade aziendali e km. 4 per le strade interaziendali.

Obbligo di riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Sesta sottozona delle terre irrigue od irrigabili.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie da ettari 20 in sù con disponibilità di acqua per irrigare più di 2 ettari.*

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 50, abolizione del riposo pascolativo e dei ringrani.

Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e normalmente per terreni di ottima fertilità, limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo.

E' ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentono, i fondi superiori a 50 ettari dovranno destinare almeno il 10% della superficie produttiva a colture arboree o arbustive adatte alla zona.

Agli effetti del computo della percentuale le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona.

Sempre agli effetti del calcolo, andranno scomputate le esistenti colture arboree del fondo.

4) *Carico di bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro asciutto, costituito dal 20% di bovini semistabulati, e kg. 160 di peso vivo per ettaro irriguo.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: per fondi superiori a 50 Ha e con pendenza non superiore al 30%, per impedire erosioni e smottamenti, costruzioni di fossi di guardia e sistemazioni di carattere estensivo quali il girapoggio, il cavalcapoggio con piantagioni e filari.

Ove la pendenza superi il 30% si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con briglie tte a difesa dei collettori.

6) *Fabbricati rurali*: costruzione di una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 5 ettari irrigui.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da 3 vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

7) *Obbligo di utilizzare l'acqua con canali impermeabili.*

8) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche quando la distanza non superi km. 2 per le strade aziendali e km. 4 per le strade interaziendali.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire

Tempo di esecuzione

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dalla approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria. Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo, Caltanissetta ed Enna, sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale della riforma agraria.

Palermo, addì 23 ottobre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(47)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a settecento posti di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 1043;

Decreta:

I.

E' indetto un concorso per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il corso avrà inizio il 15 ottobre 1953 ed avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*).

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) trecentocinquanta per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato;

b) centodiciassette per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) duecentotrentatre per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso attenersi a quanto previsto dall'allegato manifesto.

II.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini italiani residenti nel Territorio libero di Trieste, nonchè i nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia purchè, questi ultimi, siano cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale.

I cittadini italiani residenti nel Territorio libero di Trieste dovranno inviare la domanda al Comando della Legione carabinieri di Udine.

Gli aspiranti di cui al presente capo (per i cittadini italiani residenti nel Territorio libero di Trieste, limitatamente al caso di impossibilità) potranno esibire in luogo dell'estratto dell'atto di nascita, del certificato di stato libero (o della situazione di famiglia, se vedovi senza prole) e del certificato penale generale, una dichiarazione giurata, convalidata, se possibile da prove testimoniali.

III.

I Comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al Comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi - unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale – per l'esame da parte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588.

Per i concorrenti nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia, gli stessi Comandi di legione dovranno anche accertare la residenza in Italia e l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione nei riflessi della cittadinanza.

Nei riguardi di costoro, l'attestato di idoneità morale sarà rilasciato con riserva, sulla base delle informazioni assunte per il periodo di loro permanenza in Italia e della dichiarazione giurata sui precedenti penali e sulla situazione di famiglia.

IV.

All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 2, lettera *c*) dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i Comandi di legione, mediante Commissione composta dal comandante della legione, presidente; dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro; e da un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione «di molta prestanza fisica» qualora il candidato presenti tale caratteristica.

Ciò ai fini di cui al n. 7, lettera *c*) dell'allegato manifesto.

V.

Per l'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 12, lettera *b*), dell'allegato manifesto, nei riguardi dei militari dell'Arma, si dovranno applicare le norme di cui al capo precedente.

VI.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. I ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme di cui ai numeri 10, 11 e 15 dell'allegato manifesto.

Per i concorrenti di cui alla lettera *c*) valgono le norme contenute nel regolamento di servizio interno della Scuola sottufficiali carabinieri.

VII.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione dell'allegato manifesto.

Il Ministro per la difesa: PACCIARDI

ALLEGATO n. 1.

Concorso e settecento posti di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

(Corso biennale 1953-1955 e corso annuale 1953-1954)

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di settecento allievi al 1° anno del 6° corso allievi sottufficiale presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) e al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 15 ottobre 1953 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla letterà *c*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge:

a) trecentocinquanta ai giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi, o in congedo illimitato;

b) centodiciassette ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) duecentotrentatre ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *c*) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*) e viceversa.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati vice-brigadieri in servizio effettivo.

Norme e requisiti per i concorrenti civili

2. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare e immuni da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i Comandi di legione che istruiscono le domande, con giudizio inappellabile;

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

e) non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato;

f) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

g) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dai Comandi di legione o di sezione dell'Arma competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

h) abbiano, alla data d'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato, qualunque sia il grado da loro rivestito;

i) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale di arte).

I cittadini italiani residenti nel Territorio libero di Trieste per chiarimenti possono rivolgersi al Comando della Legione carabinieri di Udine.

3. — La domanda di ammissione al concorso — redatta in carta da bollo da L. 24, e indirizzata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri — deve essere fatta pervenire, a cura degli interessati, a mezzo posta raccomandata, improrogabilmente entro il 15 aprile 1953 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro dell'ufficio postale della località sede di Comando di legione.

La busta portante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Le domande pervenute posteriormente al 15 aprile 1953 saranno archiviate.

4. — La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indicazione del titolo di studio conseguito;

c) distretto militare di appartenenza;

d) elencazione dei documenti allegati;

e) indirizzo del concorrente e della famiglia.

5. — Ciascun concorrente deve allegare alla domande i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta legale (vidimato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; vidimato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio di stato civile).

Ne sono esonerati i candidati che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato libero su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore e rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole allegheranno invece lo stato di famizato dal presidente del tribunale o dal pretore;

d) certificato penale generale su carta legale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

La data di rilascio del certificato non deve essere anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) certificato di buona condotta su carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva la eccezione di cui al n. 2 lettera *f*);

g) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

h) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito nelle Forze armate grado superiore a soldato rinunci al grado stesso, per ottenere l'ammissione al corso, quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data di invio in congedo — se, prima di avere conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

i) titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami del corrente anno scolastico, potranno esprimere nella domanda riserva di presentarlo non oltre il 25 luglio p. v., nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata;

l) nulla osta rilasciato dal competente Comando di distretto militare o Capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1933 o classi precedenti, siano stati precettati e arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato provvisorio in attesa di chiamata alle armi.

Qualora per circostanze dipendenti dalla guerra, non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore e dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio, per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciato dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *f*), *h*), *i*), *l*).

I concorrenti dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

6. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma. Il tema sarà svolto presso il comando di gruppo dei carabinieri (capoluogo di provincia) nel cui territorio risiedono i candidati, dalle ore 8 alle ore 13 del 30 giugno 1953.

7. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la scuola centrale, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procede alla graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (1/20 di punto per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto, soltanto a coloro che siano stati classificati di «molta prestanza fisica»).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati del titolo di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di «sufficiente» corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di «buono» il voto di 7/10 ed a quella di «ottimo» il voto di 8/10.

8. — I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del Comando di legione presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del Comando di gruppo presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame, e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati saranno provvisti, a cura dei Comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (mod. *B*), con spese però a loro carico.

10. — Al termine del primo anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che, per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la nomina a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nell'Arma dei carabinieri, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

11. — Gli allievi che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo per una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso. Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta.

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1953-1955

12. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *b*) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed offrano sufficiente garanzia di poter assolvere con pieno rendimento le funzioni del grado cui aspirano. Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione presso i Comandi di corpo da cui gli interessati dipendono, con giudizio inappellabile;

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 24, da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al Comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 28 febbraio 1953.

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami del corrente anno scolastico, potranno esprimere nella domanda riserva di presentarlo non oltre il 25 luglio p. v., nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14. — Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite dai numeri 6 e 7 del presente manifesto.

15. — I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte dai numeri 10 e 11 del presente manifesto, conservando però, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di «allievo sottufficiale» saranno fatti rientrare alla legione di provenienza.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1953-1954

16. — Il concorso per i posti di cui alla lettera *c*) è per esami.

Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri in servizio effettivo che:

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data di inizio del corso;

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, gruppo squadroni territoriali, reparti autoportati e motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza della Sicilia o alla dipendenza del soppresso Comando forze repressione banditismo;

c) conservino la incondizionata idoneità fisica al servizio militare e offrano sufficiente garanzia di poter assolvere con pieno rendimento le funzioni del grado cui aspirano;

d) emergano a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

17. — Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n. 16, lettera *b*), dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendente da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) e in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18. — Gli esami consistono:

a) in una prova scritta d'italiano (svolgimento di un tema che dimostri la capacità del candidato ad esprimere le sue idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto);

b) in una prova orale di cultura generale;

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

Il tema potrà essere scelto dal candidato tra i due che saranno assegnati dal Comando generale.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella XI dispensa del bollettino ufficiale dei carabinieri anno 1946 (l'esperimento di educazione fisica non è più previsto).

19. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 24, e diretta al Comando di corpo, dovrà essere presentata al Comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 febbraio 1953.

20. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 1° aprile 1953 presso i rispettivi Comandi di gruppo, ovvero presso il Comando della scuola sottufficiali il Comando delle legioni allievi o presso il Comando carabinieri per la marina se appartenenti a questi reparti.

21. — Per i concorrenti che riporteranno nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali procederà alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue:

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione sia nelle unità regolari delle Forze armate, sia nelle formazioni partigiane;

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. — Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n. 21, ammessi senz'altro i primi 233 concorrenti.

23. — Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

Avvertenze

Gli aspiranti civili e militari, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali o il battaglione di Moncalieri di fronte ad una Commissione composta da un ufficiale superiore dell'Arma, presidente, da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro, e da un ufficiale inferiore della Arma, membro e segretario.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati « non idonei » saranno senz'altro esclusi dal corso e sostituiti.

I candidati civili, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai Comandi di gruppo per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
passaporto (per i provenienti dall'estero);
tessera postale;
licenza di porto d'arma;
libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato);
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai Comandi di gruppo per lo svolgimento della prova scritta, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati civili.

Il Ministro per la difesa PACCIARDI

(381)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami pel conferimento di venti posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1952, registro n. 5, foglio n. 179, col quale viene indetto un concorso per esami pel conferimento di venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami pel conferimento di venti posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena, indetta con decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:

Lugo dott. Andrea, consigliere di Stato.

Membri:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Matacchione dott. Luigi, magistrato di Corte d'appello;
Perretti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio 1° del personale civile della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena;
Messina prof. Salvatore, ordinario di diritto penale nella Università di Perugia.

Segretario:

Bartolo dott. Salvatore, primo segretario nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio al Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1952

Il Ministro ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 119. — OLIVA

(583)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 12 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in ingegneria ed ai laureati in chimica industriale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1953.

Roma, addì 3 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(646)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.